

Incarto n. DG.2025.8

S. Antonino 29 ottobre 2025

Decisione

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino

Caccia Marzio

vista l'istanza inoltrata in data 29 ottobre 2025 da

CE Schera c/o Immoprogramm SA, Bellinzona

considerato

che la parte istante, ha dimostrato esibendo un estratto del registro fondiario, di essere titolare di un diritto reale sul fondo particella n° 1795 RFD del Comune di S. Antonino:

lo stesso chiede al Giudice di vietare il parcheggio e la fermata di veicoli e/o motoveicoli ai non aventi diritto sul fondo;

ritenuto

che le argomentazioni e le prove addotte rendono verosimile la turbativa del possesso;

richiamati

gli art. 258-260 CPC, nonché art.10 LACPC;

decide

1. L'istanza è accolta.

L'istante è autorizzato a posare sul fondo n° 1795 del Comune di S. Antonino un segnale che enuncia il divieto di parcheggio e/o fermata per i non aventi diritto e che commina ai contravventori una multa fino a CHF 2'000.-.

- 2. L'istante è avvertito che dovrà procurarsi e collocare a sue spese un segnale di divieto.
- Il divieto deve essere reso di pubblico dominio mediante pubblicazione della presente decisione nel Foglio ufficiale, ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.
- 4. Contro il divieto può essere interposta opposizione alla scrivente Giudicatura entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch'essa sia motivata. L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente.

- 5. La tassa di giustizia, comprensiva delle spese di pubblicazione sul FU, di CHF 230.00 sono poste a carico dell'istante.
- 6. Intimazione e comunicazione:
 - Istante:
 - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
 - Municipio di S. Antonino per la pubblicazione all'albo comunale..

GIUDICATURA DI PACE S. ANTONINO intimato il

2 9 OTT. 2025

Il Giudice di pace Marzio Caccia/



